DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO

Art. 6

Cessazione dal servizio per limiti di eta

Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' inserito il seguente: "3-bis. E' in facolta' del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per esso previsti".

Versione in vigore dal 8 gennaio 2002, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero
Estremi	Legge 21 dicembre 2001, n. 442
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-integrative-in-materia-di-impiegati-a-contratto-in/art-6-cessazione-dal-servizio-per-limiti-di-eta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it